

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VIVIANI, CAVEZZALI, DE CAROLIS e VENANZETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° APRILE 1975

Compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta della autorità giudiziaria

ONOREVOLI SENATORI. — L'esiguità dei compensi attualmente stabiliti dalla legge 1° dicembre 1956, n. 1426, per i periti medici in merito alle operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria, ha formato oggetto di lamentele da parte della categoria interessata.

Il compenso per gli incarichi di visita (medica o cadaverica), di autopsia di cadavere non inumato e di autopsia di cadavere esumato, è regolato attualmente con le seguenti tariffe:

per la visita medica o cadaverica, lire 1.200;

per l'autopsia di cadavere non inumato, lire 5.000;

per l'autopsia di cadavere esumato, lire 10.000.

L'insufficienza di tali misure di compenso è evidente e tale che l'Autorità giudiziaria per rimediarevi è portata a concedere incarichi peritali con frequenti proroghe, là dove, invece, il caso potrebbe essere concluso in breve tempo: il danno che ne deriva alla amministrazione della giustizia è evidente.

Chiara è pertanto l'esigenza dell'aumento dei compensi preveduto nel disegno di legge presentato dai sottoscritti, al fine di consentire una retribuzione decorosa, senza che si ricorra a distorsioni e disapplicazioni del sistema.

Gli onorari dai sottoscritti proposti si riferiscono fedelmente alle tariffe minime na-

zionali per le prestazioni medico-chirurgiche approvate con decreto del Presidente della Repubblica n. 1763 del 28 dicembre 1965, che nel caso concreto non trovano applicazione per i compensi dei periti medici.

Si fa presente che l'adeguamento delle retribuzioni così come proposto costituisce un fattore determinante per la formazione di tecnici altamente qualificati ed il maggior onere — assai modesto, invero, in quanto lo Stato si rivale sulle parti convenute in giudizio — che può derivare all'Erario, sarà compensato da una maggiore agilità processuale, da una minore durata degli incarichi peritali e da un miglioramento qualitativo delle prestazioni; si eviteranno, pertanto, difficoltà istruttorie, ritardi nell'andamento dei processi e revisioni di indagini.

Altresì appare chiara, per i motivi di ordine generale suddetti, la esigenza di un adeguamento delle vacanze giornaliere (attualmente previste dalla legge, per i periti laureati, nella misura di lire 2.000 per la prima e di lire 1.000 per le successive), fintantochè non sarà modificato l'attuale sistema di retribuzione degli incarichi peritali.

Tale ultimo adeguamento si ritiene che debba essere esteso per intuibili motivi di equità anche ai periti non laureati nonché agli interpreti ed ai traduttori, per i quali l'attuale legge prevede rispettivamente lire 1.000 per la prima vacanza e lire 700 per le successive, e lire 800 per la prima e 500 per le successive.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

Gli onorari e le vacanze dei periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite per disposizione dell'autorità giudiziaria in materia penale e civile sono regolati dalle norme seguenti.

## Art. 2.

L'onorario per una visita medica e relazione, compresa, ove occorra, la prima medicazione, è di lire 10.000.

L'onorario per le sezioni di cadaveri non inumati è di lire 70.000 e per quelle di cadaveri esumati è di lire 100.000, compresi, in entrambi i casi, il verbale di autopsia, la relazione sui risultati dell'autopsia stessa, l'esame degli atti processuali e le ricerche dottrinali o di altro carattere che al perito occorressero per rispondere ai quesiti proposti, rimanendo escluse le ricerche di laboratorio.

## Art. 3.

Salvo i casi indicati nel precedente articolo, i periti o consulenti tecnici, gli interpreti ed i traduttori sono compensati, per l'attività prestata, a vacanze, in proporzione del tempo impiegato.

Le vacanze sono di due ore e nel calcolo delle medesime non è computato il tempo impiegato nell'andata e nel ritorno.

Il diritto a vacanza non si divide che per metà; trascorsa un'ora e un quarto è dovuto il diritto intero.

Per ogni incarico ciascun perito non può ricevere più di quattro vacanze al giorno.

Questa limitazione non si applica agli incarichi che vengono espletati alla presenza dell'autorità giudiziaria, per i quali deve farsi risultare dagli atti e dal verbale di udienza il numero delle vacanze. Il magistrato,

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

prima di conferire l'incarico al perito, deve farsi rilasciare una dichiarazione relativa al numero ed alla natura degli incarichi che al perito stesso sono stati già conferiti e che sono ancora in corso.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 455 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, il magistrato è tenuto, sotto la sua personale responsabilità, a calcolare il numero delle vacanze da liquidare con rigoroso riferimento al numero delle ore che siano state strettamente necessarie per l'espletamento dell'incarico, indipendentemente dal termine assegnato per il deposito della relazione o traduzione.

**Art. 4.**

Le vacanze per le perizie ordinate dal giudice penale sono:

a) la prima di lire 4.000 e ciascuna delle successive di lire 2.000 per i periti e consulenti tecnici, gli interpreti ed i traduttori forniti di titolo di studio universitario o equivalente;

b) la prima di lire 2.000 e ciascuna delle successive di lire 1.400 per i periti o consulenti tecnici, gli interpreti ed i traduttori forniti di titolo di studio di scuola media superiore;

c) la prima di lire 1.600 e ciascuna delle successive di lire 1.000 per gli altri periti o consulenti tecnici, interpreti e traduttori.

Le suddette vacanze, per le consulenze tecniche ordinate dal giudice civile, possono essere aumentate di un quarto.

**Art. 5.**

Restano ferme tutte le altre norme vigenti, non incompatibili con le disposizioni della presente legge.